



## LEGENDA

- Limite del territorio comunale
- Fontanili
- Corsi d'acqua pubblici o demaniali
- Corsi d'acqua (rogge e cavi)
- Tratti d'alveo oblitterati dall'intervento antropico
- Tratti d'alveo tombati
- Aree depresse soggette ad acque di esondazione di elevata pericolosità e a elevata energia (battenti idrici maggiori a 40 cm)
- Aree depresse soggette ad acque di esondazione di moderata pericolosità e a bassa energia (battenti idrici inferiori a 40 cm)

### - POZZI A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -

- 1 - Pozzo comunale ubicato a Granozzo
- 2 - Pozzo comunale ubicato a Monticello

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI NOVARA  
COMUNE DI

# GRANOZZO con MONTICELLO

L. R. n°56/1977 e s. m. e i. - Art. 14 comma 1° punto 2b  
Circolare P. G. R. n°7/LAP del 06/05/1996

Titolo dell'elaborato

A. T. G. - 02

**CARTA DI SINTESI**  
**della pericolosità geomorfologica e**  
**dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica**  
**Scala 1:10.000**

Settembre 2009

**VERIFICA DI COMPATIBILITA'**  
**IDROGEOLOGICA DELLO STRUMENTO**  
**URBANISTICO E DI ADEGUAMENTO AL**  
**PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO**

**Bozza per il Tavolo Tecnico**

Il Geologo incaricato  
**Dott. Gaetano ROMANO**  
Largo Mario D'Azio n°4 - 13100 VERCELLI  
Tel. 0161/252761

Classi di idoneità	Condizioni di pericolosità	Pericolosità ai sensi della Circolare 7/LAP
II a	Aree caratterizzate dalla presenza di terreni sabbiosi-giaiosi con caratteristiche geotecniche buone e/o da scarpate con altezza compresa tra 4,5 metri e 5,0 metri. La soggezione della falda freatica è pari o inferiore a 3,0 metri e periodicamente sub-affiorante.	Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adeguata ed il rispetto di modelli escavatori tecnici applicati a livello di norme di attuazione ispirate al D. M. 11 Marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la progettazione dell'edificabilità.
a	Aree inedificate comprese nelle Fasce del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) soggette alla piena per inondazione (Norme di Attuazione Art. 26).	Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici che le rendono idonee a successivi lavori di dissesto, in frangere potenzialmente disastrosi o soggette a pericolo di valanghe, aree attraversabili da acque di esondazione ad elevata energia. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad ex. ai parchi fluviali) vale quanto già indicato dall'Art. 31 della L. n. 36/77.
a <sub>1</sub>	Aree inedificate comprese nelle fasce di rispetto dei canali demaniali, come previste dall'Art. 96 - punto 0) del R. D. n°523/1904 (Fascia di rispetto dell'ampiezza di 10 metri per sponda, applicata a tutti i canali demaniali).	Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità perolica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di risanamento territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di risanamento saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc., per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vanno quanto previsto dall'Art. 31 della L.R. 36/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di risanamento e delle opportune limitazioni, con comunicazione della pericolosità. Gli strumenti attuativi del risanamento idrogeologico e i piani comunali di Protezione Civile dovranno essere reciprocamente coerenti.
b <sub>2</sub>	Aree edificate in cui a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti.	
b <sub>4</sub>	Aree edificate in cui, anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili alla difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico (aree comprese nelle fasce di rispetto dei canali demaniali, come previste dall'Art. 96 - punto 0) del R. D. n°523/1904 e aree ricomprese nelle Fasce "A" e "B" del P.A.I. e soggette alle relative Norme di Attuazione).	

### ZONE DI TUTELA DELLE FONTI IDROPOTABILI

(D. Lgs. 152/2006 - L. R. 22/1996 - D.P.G.R. 15/R/2006)

Art. 94 - Comma 1° D. Lgs. 152/06

**Zona di tutela assoluta** "3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, deve avere una estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio." Nella zona di tutela assoluta sono vietate le attività non riconducibili a quelle individuate dalla norma riportata.

**Zona di rispetto** "4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: .....". Nella zona di rispetto sono vietate le attività individuate nel comma 4 dell'Articolo 94 del D.Lgs. 152/06.

### Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

### "Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra." (Nel territorio comunale, il limite della Fascia A e della Fascia B coincidono.)

### "Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali."

### Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

"1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.  
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.  
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti"

"5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art.17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000"



